



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N°92 del 10 Dicembre 2025

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 09 Dicembre 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Carlo	ROTUNDO	PRESIDENTE;
- Avv. Valerio	CARVETTA	COMPONENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

RECLAMO n. 22 della società ALTOMONTE RC

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 85 del 27/11/2025 (squalifica del calciatore GRAZIADIO Mattia per SEI gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentita la società rappresentata per delega agli atti dai Sigg. ri Sangiovanni Franco e Pricoli Francesco;

sentito a chiarimenti l'Arbitro della gara in video conferenza alla presenza del rappresentante dell' AIA presso la Giustizia Sportiva Sig. Vincenzo Nicoletti;

RILEVA

La società Altomonte RC ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla gara del 23.11.2025 è stata comminata la squalifica per sei gare al calciatore Graziadio Mattia per comportamento irrispettoso e minaccioso nei confronti dell'arbitro.

La società reclamante riqualifica il comportamento tenuto dal proprio calciatore e chiede una riduzione della sanzione inflitta.

Il rapporto dell'arbitro riporta i fatti - (confermati in sede di audizione) - in maniera puntuale ed esaustiva, quindi scevra da vizi logici ed argomentativi, tuttavia la durata della squalifica del calciatore deve essere rideterminata, in considerazione dell'assenza di qualsivoglia contatto fisico, per cui deve essere applicata la sanzione minima prevista dall'art. 36 comma 1 lett. a) CGS.

Pertanto, valutata la dinamica e le modalità complessive della condotta del calciatore, la Corte ravvisa i presupposti per ridurre la squalifica come in parte motiva.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica a carico di GRAZIADIO Mattia a QUATTRO giornate effettive;
dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l' accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 23 della società A.S.D. UNIONE PETILINA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.16 del 20/11/2025 (squalifica del calciatore CROPANESE Dario fino al 30/06/2026, squalifica del calciatore GAROFALO Giuseppe fino al 20/01/2026, inibizione del Dirigente AIELLO Rosario fino al 20/11/2026, ammenda di € 200,00).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO IN FATTO

La Società Unione Petilina ha proposto reclamo avverso le sanzioni in epigrafe inflitte dal Giudice Sportivo in relazione alla gara del 16/11/2025 Unione Petilina vs Real Casino, valevole per il campionato di Terza Categoria, Girone C.

IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo ha così motivato: *"la società UNIONE PETILINA si è resa protagonista di condotta gravemente antisportiva concretizzatasi con un tentativo di illecito sportivo"*, irrogando le sanzioni di cui sopra:

- al calciatore CROPANESE DARIO *"per aver favorito il tentativo di un calciatore, non identificato, di partecipare alla gara con le proprie generalità"*;
- al calciatore GAROFALO GIUSEPPE, capitano della società Unione Petilina, *"per non aver impedito il tentativo di un calciatore, non identificato, di partecipare alla gara sotto false generalità"*;
- al Dirigente AIELLO ROSARIO, quale Dirigente Responsabile firmatario della distinta di gara, *"per aver favorito il tentativo di un calciatore, non identificato, di partecipare alla gara sotto false generalità"*;
- alla società Unione Petilina l'ammenda di Euro 200,00 per responsabilità oggettiva.

IL RECLAMO

La reclamante chiede l'annullamento delle sanzioni e, in subordine, una riduzione, invocando l'assenza della volontà fraudolenta, e la collaborazione prestata.

Secondo la ricostruzione dei fatti proposta in reclamo:

- 1) il calciatore Cropanese Dario non era presente al momento del riconoscimento con il direttore di gara perché allontanatosi improvvisamente per gravi motivi familiari, poi rivelatisi infondati;
- 2) avrebbe risposto alla chiamata dell'Arbitro il figlio minore del calciatore, per evitare che il sig. Cropanese Dario perdesse il diritto a disputare la gara, ma l'Arbitro si è reso conto dell'errore ed il sig. Cropanese Dario è stato depennato dalla distinta;
- 3) appena rientrato, il sig. Cropanese Dario ha tentato un brevissimo chiarimento con il Direttore di Gara al fine di ricostruire l'equivoco, ma l'arbitro avrebbe frainteso e riportato in referto circostanze *"non pienamente aderenti alla dinamica effettiva dei fatti"*;
- 4) il Capitano, Sig. Garofalo Giuseppe, al quale è stata contestata la *"mancata collaborazione"*, è giunto allo stadio soltanto poco prima dell'inizio della gara ed ha immediatamente dichiarato al Direttore di Gara di non essere a conoscenza dei fatti occorsi durante le operazioni di riconoscimento e di non aver partecipato alla loro gestione, inoltre si esclude categoricamente la responsabilità del Capitano nella gestione amministrativa della distinta stessa;
- 5) la distinta è stata sottoscritta dal Presidente Sig. Scalise Mario e non dal Sig. Aiello Rosario, sanzionato per aver firmato la distinta, circostanza esclusa chiaramente dalla firma presente sulla distinta e negli altri documenti della società.

IL RAPPORTO DI GARA

Dal rapporto di gara, che costituisce prova privilegiata ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, risulta che:

- al momento dell'identificazione dei calciatori, l'arbitro constatava che il n.7 Cropanese Dario, della società Unione Petilina, era persona differente da quello raffigurato nella foto del documento e che lo stesso, interpellato su data e luogo di nascita, non sapeva dare risposta;
- il Sig. Rosario Aiello, dirigente accompagnatore, si mostrava collaborativo ammettendo il tentativo di scambio di persona, facendo allontanare il calciatore estraneo, ma mancava di fornire dati e documenti dello stesso calciatore;
- il capitano, n. 4 Garofalo Giuseppe, *"NON SI MOSTRAVA COLLABORATIVO"* e dichiarava di non essersi accorto della presenza di una persona estranea, né durante il riscaldamento, né all'interno dello spogliatoio, e di essere rimasto sorpreso dal vedere rispondere un'altra persona alla chiamata di Cropanese Dario;
- la società si mostrava collaborativa nel chiamare il sig. Cropanese Dario, il quale giunto nello spogliatoio *"DICHIARAVA DI AVER FORNITO DI SUA SPONTANEA VOLONTÀ IL PROPRIO DOCUMENTO AL SIG. AIELLO ROSARIO PER FAVORIRE IL TENTATIVO DI SCAMBIO DI PERSONA..."*.

RITENUTO IN DIRITTO

A parere di questa Corte, non sussistono le condizioni sufficienti per l'accoglimento del reclamo, neppure al fine di una eventuale riduzione delle sanzioni.

Premesso che è orientamento consolidato della Giustizia Sportiva che la ricostruzione dei fatti riportata in referto dal direttore di gara fa piena fede ai sensi dell'art. 61 del CGS, dall'esame degli atti emerge la condotta antisportiva finalizzata al tentativo di realizzare un illecito sportivo, ammessa peraltro dal sig. Cropanese Dario al direttore di gara.

Il tentativo di far disputare la gara ad un calciatore sotto false generalità coinvolge direttamente tutti i tesserati attinti dalle sanzioni del Giudice Sportivo ed è inammissibile che l'azione possa qualificarsi involontaria e che nessuno si sia accorto della presenza di un calciatore "estraneo" nello spogliatoio.

Il sig. Aiello Rosario, che ha ammesso il tentativo di scambio di persona, facendo allontanare il calciatore estraneo, seppure rifiutando di indicarne le generalità, anche nell'ipotesi in cui non abbia firmato la distinta, è pienamente responsabile, essendo incaricato in qualità di dirigente accompagnatore di presentare all'arbitro i documenti e le distinte di gara, ai sensi dell'art.61 comma 1 delle NOIF.

L'identità del calciatore n.7 differente da quello indicato in distinta, è stata svelata solo dal direttore di gara, che si è accorto della incongruenza ed ha chiesto i dovuti chiarimenti, forniti tardivamente ed in maniera confusa e poco credibile.

Va pertanto confermata la decisione del Giudice Sportivo, che ha recepito la dettagliata descrizione dei fatti contenuta in referto, con le relative sanzioni, che appaiono congrue rispetto all'entità e alla natura dei fatti accertati.

PQM

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 24 della società A.S.D. STRONGOLI 2023

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n. 16 del 20/11/2025 (inibizione al Dirigente COSTANTINO Francesco fino all'8/03/2026).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

La società A.S.D. Strongoli 2023 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla gara del 09.11.2025 è stata comminata l'inibizione al dirigente Francesco Costantino fino all'08.03.2026 per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

La società reclamante nega che il proprio dirigente abbia tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara, essendo entrato in campo in seguito ad una *mass-confrontation* ed avendo mantenuto un comportamento pacato ed inattivo.

Il rapporto dell'arbitro riporta i fatti in maniera puntuale ed esaustiva, quindi scevra da vizi logici ed argomentativi, tuttavia la durata della squalifica del dirigente deve essere rideterminata, in considerazione dell'assenza di qualsivoglia contatto fisico, per cui deve essere applicata la sanzione minima prevista dall'art. 36 comma 2 lett. a) CGS, ulteriormente ridotta in considerazione di circostanze attenuanti idonee a giustificare una diminuzione della sanzione ex art. 13, comma 2, CGS.

Pertanto, tenuto conto della tenuità delle espressioni profferite, valutata la dinamica e le modalità complessive della condotta del dirigente, la Corte ravvisa i presupposti per ridurre la squalifica come in parte motiva.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica al dirigente COSTANTINO Francesco fino al 07 GENNAIO 2026;

Dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi